



Sorveglianza nel settore dei metalli preziosi

L'attività di vigilanza nel settore orafa è esercitata dalle Camere di Commercio.

La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi, è prevista dall'art. 42 del D.P.R. 150/02 "*Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*" ed è finalizzata al controllo delle:

- a. imprese commerciali al dettaglio e ingrosso di prodotti finiti in metalli preziosi di fabbricazione altrui;
- b. imprese assegnatarie di marchi d'identificazione dei metalli preziosi che esercitano le attività di cui all'art. 26 del DPR 150/99:
 - vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
 - fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
 - importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe).
- c. compro oro, ecc.

Il controllo è esercitato anche nei confronti delle imprese che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.

Il controllo prevede:

- la verifica della presenza e regolarità delle indicazioni relative al marchio di identificazione e al titolo (percentuale di metallo prezioso contenuto nella lega) degli oggetti in metallo prezioso prodotti e posti in vendita;
- il prelievo a campione di oggetti in metallo prezioso posti in vendita, al fine di verificare la regolarità del titolo tramite analisi (saggio del metallo prezioso) presso laboratori accreditati;
- la verifica della presenza della dotazione di punzoni assegnati ai titolari dei marchi di identificazione e della loro eventuale usura;
- il controllo metrologico degli strumenti per pesare in uso.

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Ultima modifica: Giovedì 13 Maggio 2021

Condividi

Source URL: <https://www.basilicata.camcom.it/regolazione-del-mercato/metrologia-legale/sorveglianza/vigilanza/sorveglianza-nel-settore-dei-metalli-preziosi>